

Documento:	Comm. Forense n° 01/2019	Commissione Forense Liquidazione dei compensi CTU	Preparazione e Stesura	M. Cucchi
Revisione:			Data:	19/06/2019

Oggetto: Liquidazione dei compensi CTU



Commissione
Forense

Ordine degli
Ingegneri di
Rimini

In proposito alla partecipazione dell'Ing. Filippo Carlotti Renzi all'incontro convocato dal Tribunale di Rimini in data 17/05/2019 ed agli approfondimenti diretti dei colleghi Ing. Massimiliano Cucchi ed Ing. Davide Albini, che hanno relazionato, nonché al confronto tra i colleghi presenti tenutosi durante l'ultima riunione convocata in data 14 Giugno 2019 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Rimini, la Commissione Forense Provinciale ha elaborato quanto di seguito esposto in merito a liquidazione e fatturazione dei compensi dei CTU.

Premessa

In tema di *split payment* (c.d. scissione dei pagamenti) l'Agenzia delle Entrate ha affrontato, con Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 (*disponibile in allegato*), le modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio (CTU) che operano su incarico, e come ausiliari, dell'Autorità Giudiziaria.

Al paragrafo § 4.2 della suddetta circolare, si richiama la giurisprudenza di merito sulla Consulenza tecnica d'Ufficio (Cassazione civile Sez. III, n. 1023 del 2013) *"in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti"*», inoltre, *"con riguardo ai compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU"* conferma *"che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico"*; mentre è la parte processuale, in base al provvedimento del giudice (che costituisce titolo esecutivo) *"tenuta al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento"*.

Ad oggi, è chiaro come l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate ha, però, comportato dubbi interpretativi in relazione agli eventuali adempimenti delle cancellerie, stante l'acclarato obbligo, a carico del consulente, di intestare la fattura all'amministrazione giudiziaria.

Tra l'altro la materia della scissione dei pagamenti, su fatturazione da parte di professionisti, è oggi superata con l'entrata in vigore del c.d. "decreto dignità"¹ che ha eliminato l'obbligo della scissione dei pagamenti per le attività prestate a favore di pubbliche amministrazioni.

Con nota del 30 maggio 2018, nel rispondere a quesito avanzato dalla Corte di Appello di Bologna, gli Affari Civili Interni del Ministero della Giustizia dopo una breve disamina della disciplina avevano concluso, e non poteva essere altrimenti, che: *"...deve affermarsi che la parte obbligata debba continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del C.T.U.; quest'ultimo, ricevuto il pagamento, emetterà la fattura nei confronti dell'Amministrazione, avendo però cura di evidenziare che il pagamento è stato effettuato dalla parte e non dall'Amministrazione; a tale fattispecie non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972"*.

¹ Decreto-legge n.87 del 12 luglio 2018, GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018, in vigore dal 14 luglio 2018 e convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186).

Documento:	Comm. Forense n° 01/2019	Commissione Forense Liquidazione dei compensi	Data:	19/06/2019
Revisione:		CTU	Pagina:	2di 3



Commissione
Forense

Ordine degli
Ingegneri di
Rimini

Per affrontare le difficoltà operative, introdotte dal nuovo adempimento, il Ministero della Giustizia con circolare del 26 settembre 2018, n. 188994 (*disponibile in allegato*), riporta quanto segue: “*in considerazione delle molteplici criticità segnalate, si rappresenta di aver avviato al riguardo un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate al fine di verificare la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività degli uffici giudiziari in tema di pagamento delle spese di giustizia; sarà dunque cura di questa Direzione generale far conoscere prontamente l’esito di tale iniziativa*”.

Inoltre, non poteva mancare l’intervento dell’Istituto previdenziale (INPS) che, ricordiamo, essendo parte in innumerevoli giudizi innanzi al giudice del lavoro si trova più volte destinatario del provvedimento con il quale viene disposta la liquidazione della consulenza d’ufficio.

Per l’appunto, l’istituto previdenziale, giunge alle seguenti disposizioni: “*in caso di condanna dell’istituto alle spese per CTU, non potranno essere accettate da parte degli operatori fatture emesse nei confronti dell’istituto da parte dei CTU nominati dal giudice, dovendo richiedere agli stessi copia del documento emesso verso l’Amministrazione della Giustizia al fine di consentire la liquidazione del compenso sulla base del dispositivo giurisdizionale*”; ed ancora, “*ritiene si debba operare la ritenuta fiscale, laddove prevista per la natura del reddito corrisposto e/o per il regime fiscale applicato al professionista, corrispondendo al CTU il compenso fatturato al lordo dell’IVA ma al netto della ritenuta fiscale a titolo d’acconto che dovrà essere versata all’Erario, come di consueto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento; per compenso e ritenuta andrà rilasciata apposita CU (certificazione unica) al professionista nei termini di legge*”.

Successivamente, il Ministero della Giustizia, nella circolare n. 27887 del 8 febbraio 2019 ha rappresentato la “*necessità che gli Uffici giudiziari accettino le fatture trasmesse in conformità con le previsioni della citata circolare dell’Agenzia delle entrate, a condizione che, ovviamente, le stesse siano complete dal punto di vista formale, recando in particolare l’espressa indicazione che il pagamento è a carico della parte (specificamente individuata) e non dell’Amministrazione*”.

Tali fatture dovranno essere poi comunicate al competente funzionario delegato alle spese di giustizia, il quale provvederà a chiuderle utilizzando la funzione “*dichiarazione di pagamento/chiusura debito*” del sistema di gestione contabile SICOGE, in modo da evitare che gli importi delle fatture stesse appaiano, erroneamente, come debiti inestinti dell’Amministrazione sulla piattaforma di certificazione del credito”.

“Giova infine precisare che, essendo l’Amministrazione della giustizia senz’altro estranea al rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore (il CTU) e debitore (la parte in causa tenuta al pagamento), essa non assume la qualifica di sostituto d’imposta in relazione al pagamento dell’importo fatturato e non è, pertanto, soggetta ad alcun adempimento fiscale (quali il versamento della ritenuta d’acconto e il rilascio della certificazione unica).”

Considerazioni finali

A conclusione delle argomentazioni, si riporta in sintesi, quanto espresso nel comunicato dalla Commissione CTU dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Bologna:

[...] ...omissis... *alla luce delle norme processuali e degli orientamenti (anche consolidati) espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, si appalesa la criticità del percorso logico, per giustificare l’emissione della fattura a carico unicamente dell’Amministrazione della Giustizia, inquadrato come soggetto committente, ma non pagatore della prestazione, il cui onere permane in capo alla parte cui è stato posto nel decreto di liquidazione del compenso ...omissis...[...]*

Dal comunicato (*disponibile in allegato*) è utile comprendere le dinamiche nell’emettere fatturazione e soprattutto nel considerare i parametri, quali l’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto sul compenso spettante al CTU.

Quanto identificato dimostra chiaramente come l’argomento sia attualmente “*in itinere*” e non ancora chiarita completamente.

In tal senso sono state segnalate le criticità provenienti dal Ministero della Giustizia e dai vari enti coinvolti, che devono richiamare maggiore attenzione nel promuovere provvedimenti, dimostrando superficialità nel considerare le possibili conseguenze.

Documento:	Comm. Forense n° 01/2019	Commissione Forense Liquidazione dei compensi	Data:	19/06/2019
Revisione:		CTU	Pagina:	3di 3



**Commissione
Forense**

**Ordine degli
Ingegneri di
Rimini**

Non meno “evidenti le problematiche in ordine alla corretta applicazione delle norme sull’IVA, con particolare riferimento ai principi della rivalsa e della detrazione” (disponibile allegato).

Non risulta infatti intervenuta alcuna modifica normativa che autorizzi la deroga al principio di neutralità dell’IVA e impedisca, se del caso, la sua detrazione.

La Suprema Corte ², identifica come le stesse norme in materia di distrazione delle spese legali, sebbene rendano complessa l’applicazione dei meccanismi della rivalsa e della detrazione, non possono alterare i principi generali dell’IVA, né influire, in senso modificativo, sulla normativa tributaria.

Anche ove si ritenesse di insistere nel richiedere che la fattura sia intestata all’Ufficio Giudiziario, questa andrebbe comunque inoltrata telematicamente alla parte che eroga il compenso, tenuta ai conseguenti adempimenti contabili e fiscali.

Diversamente, si verificherebbe l’effetto paradossale che chi paga debba farlo sulla scorta di una copia, mentre l’Ufficio Giudiziario (non chiamato a pagare) sarebbe tenuto a ricevere una fattura elettronica.

[Nicola Stellato – Dirigente del Ministero della Giustizia al Tribunale di Milano, Funzionario delegato per le Spese di Giustizia]

Allegati Disponibili

AdE_Circolare9-E_07-05-2018.pdf

Ministero-Giustizia-fatturazione-CTU 26-09-2018.pdf

Ministero-Giustizia-fatturazione-CTU 08-02-2019.pdf

Comunicato Ordine Commercialisti di Bologna.pdf

Approfondimento IVA.pdf

²Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 3544/1982